

LEGISLATURA IX°
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



PROPOSTA DI LEGGE

N. 25 del 03 giugno 2010

Iniziativa dei consiglieri Giancarlo Miele, Isabella Rauti, Chiara Colosimo, Gina Cetrone, Francesco Pasquali, Giovanni Di Giorgi, Pier Ernesto Irmici, Veronica Cappellaro, Carlo De Romanis, Romolo Del Balzo, Mario Abbruzzese

Oggetto:

**Istituzione dell'Osservatorio regionale per la tutela
antidiscriminatoria**

PROPOSTA DI LEGGE
Dichiara formalmente ricevibile
Assegnata all' Commissione... 9^a-6^e
Roma... 4-8-2010
D'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio Aula ad interim
(Dott. Onoratino Orticello)

PROPOSTA DI LEGGE



Il Segretario Generale
Nazzeno Cedinali

OGGETTO: Istituzione dell'Osservatorio regionale
per la tutela antidiscriminatoria

di iniziativa

Giancarlo Miele
Montano
P. R.
Roberto Zucchi
Col. De Romanis
Mauro Murelli

Isabella Ranti
- Antonio De
- Giovanni Gi...
Vernico Apella
Paolo De Pietro

ESCEVUTA IN DATA 3.06.10

RELAZIONE

Il tema delle discriminazioni e della promozione delle pari opportunità ha assunto un'importanza fondamentale nell'attuale contesto di forti mutamenti sociali e culturali; parlare di pari opportunità per tutti e tutte implica avviare un processo di inclusione di più gruppi sociali svantaggiati sulla base di caratteristiche proprie dell'identità e della condizione personale. L'azione di contrasto a tutte le forme di discriminazione è quindi il primo passo per la promozione attiva delle pari opportunità.

Tale approccio è stato esplicitato all'art. 21 della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea" approvata il 14 novembre 2000 che, nel vietare "qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali", riconosce la molteplicità dei fattori di discriminazione ed anche la diffusione del fenomeno. Già nella sua formulazione originaria del 1957, il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea dispose il divieto di ogni discriminazione in base alla nazionalità (art. 7) e il principio della parità di retribuzione fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro (art. 119). L'articolo 13 del Trattato, nel testo modificato con il Trattato di Nizza, estese poi la possibilità di intervento in materia, affermando che "il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate su sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali". Queste disposizioni sono state implementate attraverso più direttive¹.

¹ Direttive: 2000/43/CE del 29 giugno 2000 ("Divieto di discriminazione sulla base della razza o dell'origine etnica"); 2000/78/CE del 27 novembre 2000 ("Divieto di discriminazione sulla base della religione o delle convinzioni personali, età, handicap o tendenze sessuali") entrambe circoscritte all'ambito del lavoro; 2006/54/CE del 5 luglio 2006 ("Riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego") che accorpa in un'unica direttiva le precedenti uscite in materia di pari opportunità uomo donna.

Giuseppe Carlucci
Abdellah Murr

Mario Lupo
- Cristiano Lupo

Roberto

Tali principi si sono ben inseriti nella tradizione normativa italiana; all'art. 3 comma I la Costituzione afferma che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali". Successivamente la normativa ordinaria ha consentito la realizzazione di questo principio attraverso la ratifica di convenzioni e la approvazione di leggi a tutela dei gruppi svantaggiati.

L'UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali -, istituito con d.lgs. 9 luglio 2003 n. 215 presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Pari Opportunità in attuazione della direttiva comunitaria n. 2000/43/CE con il compito promuovere la parità di trattamento e rimuovere ogni discriminazione basata sulla razza e sull'origine etnica, svolge attualmente funzioni di presidio istituzionale preposto all'attuazione del principio di parità di trattamento anche per gli altri fattori di discriminazione, in vista di una ridefinizione dei compiti per rendere più efficace ed incisiva la sua attività, anche in considerazione delle istanze provenienti dalla società civile.

Ad oggi nella normativa regionale non si rinvergono istituzioni o centri che si occupano della prevenzione e del contrasto delle discriminazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 26 della legge regionale 14 luglio 2008, n. 10 "Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati", la quale stabilisce all'articolo 26 l'istituzione presso l'assessorato alle politiche sociali di un "osservatorio" contro il razzismo e la xenofobia, ad oggi ancora non operante.

Con la presente proposta di legge si prevede quindi l'istituzione di un Osservatorio per la tutela antidiscriminatoria con il compito di occuparsi di:

- a. Prevenzione delle discriminazioni: ovvero azioni promosse al fine di impedire il generarsi o il perdurare di comportamenti e atteggiamenti discriminatori che incidano sul patrimonio culturale e valoriale di tutte/i, e azioni volte alla condivisione e diffusione di buone pratiche sul territorio.

Giuseppe Colombo
Assessorato

Maria Elena
- Petrucci

- b. Contrasto alle discriminazioni e assistenza alle vittime: attraverso la rimozione alla base di condizioni che producono discriminazione e la promozione di azioni positive per l'eliminazione dello svantaggio, anche attraverso il supporto delle vittime di discriminazioni.
- c. Monitoraggio: del fenomeno delle discriminazioni attraverso la sua costante osservazione sul territorio, coinvolgendo i soggetti istituzionali e del mondo associativo che in vario modo già si occupano o potrebbero occuparsi di prevenzione, contrasto, assistenza alle vittime di discriminazioni.

L'Osservatorio per la tutela antidiscriminatoria si farà carico di:

- implementare l'azione di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime e monitoraggio delle discriminazioni basate su appartenenza di genere o identità di genere, orientamenti sessuali, razza o origine etnica o geografica o nazionalità, condizioni di disabilità, età, religione o convinzioni personali;
- creare la Rete regionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e l'assistenza alle vittime delle discriminazioni, tenendo conto del tessuto di istituzioni, associazioni e organizzazioni già impegnate in tale ambito, valorizzandone le competenze e favorendo le sinergie possibili.

La proposta di legge, prevede la contestuale abrogazione dell'articolo 26 della l.r. 10/2008, il quale prevede l'istituzione di un Osservatorio contro il razzismo, in quanto le funzioni e i compiti di detto organismo, peraltro ad oggi non operante, confluiscono nell'Osservatorio di cui alla presente proposta.

Giuseppe Di Stefano
Giuseppe Di Stefano
CDR

Maria
Arena

Articolo 1

(Osservatorio regionale per la tutela antidiscriminatoria)

1. La Regione, in armonia con quanto previsto dall'articolo 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in riferimento ai principi di cui all'articolo 3 della Costituzione e dello Statuto regionale, nonché a quanto stabilito dall'articolo 44 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", istituisce presso l'assessorato competente in materia di politiche sociali l'Osservatorio regionale per la tutela antidiscriminatoria, di seguito denominato centro, quale organismo di garanzia con compiti di prevenzione, ascolto, informazione e tutela nei confronti delle persone vittime di discriminazioni per ragioni etniche, razziali, religiose, di disabilità, di età* ed orientamento sessuale.
2. L'Osservatorio opera in collaborazione con l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR) operante presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, le province, i comuni, l'Osservatorio cittadino di prevenzione e contrasto delle discriminazioni del Comune di Roma, degli altri comuni del Lazio e gli organismi del terzo settore operanti sul territorio regionale nello specifico ambito della prevenzione e del contrasto delle discriminazioni.
3. La Regione, attraverso l'Osservatorio coordina le reti territoriali di sportelli legali e di associazioni operanti sul territorio negli specifici ambiti connessi ai diversi fattori di discriminazione, al fine di valorizzarne la capillare diffusione e la condizione di prossimità alle potenziali vittime di discriminazioni, garantendo risorse adeguate e sostenendo l'attività delle reti territoriali.
4. La Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché i criteri per la nomina dei componenti.
5. L'Osservatorio, una volta l'anno, trasmette una relazione sull'attività svolta al Presidente del Consiglio o ad un suo delegato in qualità di Presidente dell'Assemblea regionale per la tutela antidiscriminatoria di cui all'articolo 2.

*DI GENERE

G. Miele

Giancarlo Miele
Isabella Miele

Mario Cuomo
- Cetraro

Articolo 2

(Assemblea regionale per la tutela antidiscriminatoria)

1. E' indetta presso il Consiglio regionale l'Assemblea regionale per la tutela antidiscriminatoria , di seguito denominata assemblea, al fine di coordinare, monitorare e dare impulso all'attività svolta dall'Osservatorio.
2. L'Assemblea, presieduta dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato, è composta :
 - a) dall' Assessore regionale competente in materia di politiche sociali;
 - b) dal Presidente della commissione consiliare permanente competente in materia di politiche sociali;
 - c) dal Presidente della Consulta regionale per l'immigrazione;
 - d) dal Presidente della Consulta femminile regionale per le pari opportunità;
 - e) dal Garante dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - f) dal Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
 - g) da un rappresentante dei comuni designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
 - h) un rappresentante delle amministrazioni provinciali designato dall'Unione Province Italiane (UPI);
 - i) da un rappresentante di ciascuna delle province del Lazio;
 - j) l) da un rappresentante di ciascuno dei comuni capoluogo del Lazio.
3. Sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea i rappresentanti delle organizzazioni senza fini di lucro maggiormente rappresentative sul piano regionale che operano nell'ambito della prevenzione e del contrasto della discriminazione.

Giancarlo Pirelli
Roberto Nuti

Mario Colino *CDR*
Cetrucci

Articolo 3
(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB di un apposito capitolo denominato "Spese per l'Osservatorio contro le discriminazioni", con uno stanziamento, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 pari a 200.000,00 euro.

Carlo Cottarelli
Roberto Maroni
Antonio Di Pietro

Massimo D'Antona
Cesare Lippi

Articolo 4
(Abrogazione)

1. E' abrogato l'articolo 26 della l.r. 14 luglio 2008, n. 10, "Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati".

Carlo Cottarelli
Roberto Maroni
Antonio Di Pietro

Manuela
C